

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI
TOSCANE E ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE PER LE
ATTIVITÀ INERENTI L'INSERIMENTO DI BENI AGRO-
FORESTALI NELLA BANCA DELLA TERRA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di

in Firenze, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L'ente Terre regionali toscane (C.F. 00316400530), d'ora in poi denominato
"Ente", istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione
dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.
Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000", con sede in
Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal Direttore Dott. Claudio
Del Re in virtù dell'art. 8 della l.r. 80/2012

E

L'Istituto degli Innocenti di Firenze (C.F. 80016790489), d'ora in poi denominato
"Istituto", Azienda pubblica di Servizi alla Persona ai sensi dell'articolo 32 della
legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di
servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti
di Firenze" con sede in Firenze, Piazza SS. Annunziata 12, rappresentato
legalmente dal Presidente Dott.ssa Alessandra Maggi in virtù dell'art. 3 del
Regolamento di organizzazione approvato con Delibera del Presidente della
Giunta regionale Toscana 28 dicembre 2006, n. 263;

PREMESSO

- che l'art. 3 della l.r. 80/2012 istituisce la "Banca della Terra" con l'obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;

- che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione;

- che la Banca della Terra è gestita dall'Ente tramite il sistema informativo di ARTEA, di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

- che l'Istituto è proprietario di un compendio di beni agricolo-forestali siti in Provincia di Firenze, nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Scarperia e San Piero, Castelfranco Piandiscò, al momento liberi da contratti di affitto, esteso per complessivi ettari 341,71, di cui ettari 38,71 sottoposti al Regime del Regolamento CEE n. 2080/92, così come individuato nell'elenco di particelle catastali di cui all'allegato 1;

- che tali beni per proprie caratteristiche naturalistiche ed ambientali possono essere inseriti nella banca della terra al fine di renderli disponibili per operazioni di affitto con lo scopo di contribuire a rafforzare le possibilità occupazionali e di reddito nelle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni dalle calamità naturali;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1 - Elementi della convenzione

La premessa forma parte integrante del presente atto.

E' inoltre parte sostanziale del presente atto l'elenco delle particelle catastali dei beni dell'Istituto oggetto della presente convenzione (allegato 1). E' altresì parte sostanziale del presente atto la cartografia in scala 1:5.000 inerente il "Verbale di consistenza dei terreni agricoli siti in Comune di Reggello di proprietà dell'Istituto degli Innocenti per risoluzione del contratto di affitto alla Agricola valdarno S.C.A.R.L." trasmessa all'Ente quale file pdf (*portable document format*);

ART. 2 - Scopi

Scopo della presente convenzione è disciplinare la collaborazione tra l'Ente e l'Istituto al fine di assicurare la razionale gestione di beni agricoli-forestali di proprietà pubblica dell'Istituto ed il loro uso produttivo in linea con gli obiettivi della l.r. 80/12, nonché di attuare una gestione dei beni immobili dell'Istituto finalizzata alla produzione di rendite utili al finanziamento delle attività dell'Istituto stesso ed alla conservazione del patrimonio assicurandone la valorizzazione e la massima redditività, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Istituto;

ART. 3 - Affidamento

L'Istituto affida all'Ente le operazioni per la definizione dei lotti di terreno da inserire sulla banca della terra, per la redazione dei bandi di affitto, per la divulgazione dei bandi attraverso la Banca della Terra, per la realizzazione delle istruttorie delle domande pervenute, anche tramite la Commissione di cui al successivo articolo 5. Restano in carico all'Istituto l'approvazione e l'emanazione dei bandi nonché, in base agli esiti istruttori, l'individuazione dei conduttori e la stipula dei contratti agrari;

ART. 4 - Modalità

I beni agricoli-forestali, suscettibili di essere affidati a terzi per il loro uso produttivo, sono indicati in allegato 1, parte integrante della presente convenzione. I suddetti beni, limitatamente a quelli posti in Comune di Reggello, sono visualizzati nella cartografia in scala 1:5.000 inerente il “Verbale di consistenza dei terreni agricoli siti in Comune di Reggello di proprietà dell’Istituto degli Innocenti per risoluzione del contratto di affitto alla Agricola Valdarno S.C.A.R.L.” trasmessa all’Ente quale file pdf (*portable document format*), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’Istituto si impegna a trasmettere all’Ente tutti i dati, i documenti e le notizie utili alla miglior esecuzione delle operazioni stabilite nella presente convenzione.

L’Ente provvede ad una ricognizione dei beni, a definire un’ipotesi di lotti funzionali alla gestione, a predisporre uno o più avvisi di affitto beni e a sottoporre i risultati all’Istituto per l’approvazione. Ottenuta l’approvazione da parte dell’Istituto l’Ente provvede ad inserire i bandi nella Banca della Terra e a realizzare tutte le operazioni necessarie alla ricezione ed alla valutazione delle offerte economiche.

L’Ente si impegna ad informare costantemente l’Istituto in merito all’avanzamento dei lavori stabiliti ed a verificare con lo stesso la rispondenza delle operazioni condotte con le finalità e gli obiettivi dell’Istituto.

Di qualsiasi modifica del regime giuridico dei beni in questione sarà preventivamente data notizia all’Ente in modo da rendere possibile una valutazione congiunta delle azioni da intraprendere con riferimento a detta modifica.

ART. 5 - Commissione

Ai fini dell'istruttoria delle domande propedeutica all'individuazione dei soggetti affittuari è istituita una commissione di valutazione delle istanze di richiesta, pervenute con le modalità stabilite dal bando. La Commissione è formata almeno da un funzionario dell'Ente ed uno dell'Istituto, individuati dalle rispettive strutture.

La partecipazione a tale commissione non dà diritto ad alcun compenso.

ART. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2015 ed entrerà in vigore dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovata, previa intesa fra le parti, anche a seguito di valutazione sul permanere delle condizioni che hanno portato alla stipula della presente.

La convenzione può essere rescissa, modificata ed integrata previo accordo delle parti a seguito di motivata decisione.

ART. 7 - Natura dell'atto

Il presente atto è redatto in carta semplice, in due esemplari dei quali uno per l'Ente ed uno per l'Istituto; il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

FIRENZE,

Per l'Istituto degli

Innocenti di Firenze

Per l'Ente Terre

Regionali Toscane